



OGGETTO: Ricorsi proposti nanti la Sezione del lavoro del Tribunale Ordinario di Cagliari dai dipendenti Sig.ri M. G. (matr. n. 49025), T. P. (matr. n. 49282), P. R. (matr. n. 45725), P. P. (matr. n. 45750), S. A. (matr. n. 46402), O. G. (matr. n. 49282), R. R. (matr. n. 45729), S. O. (matr. n. 45111), D. S. (matr. n. 46445), G. B. (matr. n. 48598), G. F. (matr. n. 17133), S. G. (matr. n. 51553), P. P. (matr. n. 30366), C. G. (matr. n. 9710), A. A. (matr. N. 47702) nei confronti della ASL n. 8 Cagliari. Approvazione schema atto di transazione.

Il Direttore Amministrativo

Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Il Direttore Generale

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra  
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Servizio Affari Legali:

PREMESSO CHE

- i dipendenti in epigrafe, a ministero dell'Avv. Giovanni Foddis, hanno convenuto in giudizio la ASL n. 8 di Cagliari nanti la sezione del lavoro del Tribunale ordinario di Cagliari assumendo di aver svolto, dall'anno 2001 all'anno 2010, continuativamente ed esclusivamente, mansioni di autista di ambulanza (cat. BS) pur essendo inquadrati e retribuiti come autisti generici (Cat. B);

- a seguito dell'asserito svolgimento delle suddette mansioni i ricorrenti chiedevano quindi la condanna dell'Azienda al pagamento (i) delle differenze retributive; (ii) degli interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo; (iii) del risarcimento del danno, da quantificarsi secondo equità, per la perdita di *chances* derivante dalla mancata partecipazione a concorsi e/o selezioni per assunzione in categorie contrattuali superiori alla Bs;

- nel dettaglio, le richieste di differenze retributive richieste dai ricorrenti dall'anno 2001 all'anno 2009, sono state così quantificate:

- M. G. (matr. 49025) RACL n. 2382/2010 €. 5.154,03;
- T. P. (matr. n. 49282) RACL N. 2383/2010 €. 5.099,62;
- , P. R. (matr. n. 45725), RACL 2834/2010 €. 10.529,54;
- P. P. (matr. n. 45750), RACL 2737/2010 €. 10.529,54;



- S. A. (matr. n. 46402), RACL 2616/2010 €. 6.362,16
- O. G. (matr. n. 49282), RACL 2344/2010 €. 2.934,84;
- R. R. (matr. n. 45729), RACL 2786/2010 €. 10.529,50;
- S. O. (matr. n. 45111), RACL 2615/2010 €. 6.349,19;
- D. S. (matr. n. 46445), RACL 2289/2010 €. 6.362,15;
- G. B. (matr. n. 48598), RACL 2456/2010 €. 6.389,00;
- G. F. (matr. n. 17133), RACL 5841/2010 €. 4.093,37;
- S. G. (matr. n. 51553), RACL 900/2011 €. 5.002,92;
- P. P. (matr. n. 30366), RACL 5732/2010 €. 4.040,40
- C. G. (matr. n. 9710), RACL 5602/2010 €. 3.028,78;
- A. A. (matr. n. 47702) RACL 2265/2010 €. 6.989,00

Quindi, complessivamente la richiesta dei ricorrenti ammonta ad €. 93.394,04 oltre la maggior somma per interessi o rivalutazione e spese legali ed eventuale maggior danno;

- l'Azienda si è costituita in ognuno dei suddetti giudizi a ministero dell'Avv. Carlo Diana contestando in fatto e in diritto le prospettazioni dei dipendenti, escludendo nel merito l'avvenuto svolgimento delle divise mansioni superiori, eccependo la parziale prescrizione estintiva dell'asserito diritto di credito per differenze retributive, contestando la correttezza dei conteggi retributivi posti a fondamento della domanda ed infine escludendo la sussistenza di ogni eventuale maggior danno comunque configurato;

- alcuni dei suddetti giudizi sono stati istruiti con l'assunzione di prove testimoniali i cui esiti hanno confermato integralmente la sussistenza dei presupposti di fatto allegati dai ricorrenti mentre in altri si è in procinto di assumere prove analoghe;

**TENUTO CONTO** dell'esito sfavorevole per l'Azienda delle prove testimoniali già assunte, nonché dell'invito dei Giudicanti rivolto alle parti per trovare un accordo che eviti il pronunciamento di una sentenza con maggiori oneri per l'Amministrazione, l'Avv. Carlo Diana e l'Avv. Giovanni Foddis hanno dato congiuntamente avvio a trattative volte al componimento delle liti, pervenendo quindi ad un'ipotesi di accordo transattivo con riconoscimento per ogni ricorrente di: **(i)** una quota del capitale richiesto a saldo, stralcio e tacitazione totale di ogni ulteriore diritto e/o pretesa per un complessivo ammontare per tutti i ricorrenti di €. 79.700,00; **(ii)** un contributo a titolo di compartecipazione alle spese legali e con rinuncia da parte dei ricorrenti agli interessi, alla rivalutazione, al danno e ad ogni possibile ulteriore pretesa dedotta e/o deducibile riveniente dai fatti dedotti in causa e con abbandono dei contenziosi in corso;

**CONSIDERATO** che la ASL n. 8 è pervenuta alla suddetta ipotesi di accordo sulla base delle seguenti valutazioni e considerazioni:

a) la transazione, di cui all'art. 1965 c.c., è un atto negoziale con cui le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria ovvero ne prevengono l'insorgere di una nuova facendosi reciproche concessioni (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità) e pertanto non ha alcuna natura di ammissione di responsabilità;

b) che appare acquisito in giurisprudenza il principio per il quale la transazione ha ad oggetto una *res dubia*; cade, cioè, su un rapporto giuridico avente carattere di incertezza che con la transazione le parti intendono eliminare al fine, appunto, di evitare il rischio obiettivo di un esito negativo del giudizio e quindi con maggiori e conseguenti oneri per l'Amministrazione;

c) sotto il profilo economico la transazione alla quale si intende pervenire si presenta particolarmente vantaggiosa per la ASL n. 8 in quanto ciascuno dei ricorrenti rinuncia a: **(i)** una parte consistente del capitale richiesto col ricorso introduttivo ed il cui complessivo ammontare è stato, sostanzialmente, confermato dai conteggi sviluppati dal servizio del personale; **(ii)** interessi e rivalutazione monetaria; **(iii)** risarcimento del danno per la mancata partecipazione a procedure concorsuali per la categoria superiore; **(iv)** alla totale rifusione delle spese legali accontentandosi l'Avv. Giovanni Foddì di percepire dalla ASL n. 8 la somma di €. 700,00 oltre accessori a titolo di mero contributo in tal senso per ognuno dei ricorsi presentati;

d) nondimeno, la transazione in parola si presenta conveniente anche in relazione alla determinante circostanza per la quale diversi dei suddetti giudizi sono ormai pervenuti a definizione in esito all'avvenuto espletamento delle prove testimoniali che hanno integralmente ed inconfutabilmente confermato tutte i presupposti di fatto sottesi alle domande, rendendo così praticamente certo l'esito negativo per l'Amministrazione di tali giudizi anche in considerazione dell'ulteriore circostanza per la quale sia disciplina del CCNL del comparto che il contenuto di sentenze pronunciate nei confronti della ASL n. 8 in casi analoghi attestano come gli autisti di ambulanza debbano essere inequivocabilmente inquadrati nella categoria BS e non B;


e) l'operazione transattiva in oggetto si presenta altresì particolarmente conveniente anche in considerazione del fatto che: **(i)** la somma complessivamente richiesta dai ricorrenti per il periodo dal 2001 al 2009 è pari ad €. 93.394,04 mentre quella corrisposta dalla ASL n. 8 in transazione sarebbe pari ad €. 79.700,00; **(ii)** i ricorrenti con la transazione rinunciano inoltre ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della ASL n. 8, quindi anche alla rivendicazione delle ulteriori differenze retributiva maturate dal 2009 al 01.05.2010 (di dell'inquadramento dei ricorrenti in BS) per il riconoscimento delle quali l'Avv. Foddì con nota prot. n. 108279 del 12.11.2012 (**All. 1**) ha già preannunciato l'esperimento di un'ulteriore azione giudiziale che genererebbe ulteriori ed ingenti costi per l'Amministrazione;

RITENUTO pertanto, di addivenire, in forza delle complessive considerazioni di cui sopra, ad un accordo transattivo con i ricorrenti e dipendenti in epigrafe

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

- di pervenire all'accordo transattivo con i Sigg.ri M. G. (matr. n. 49025), T. P. (matr. n. 49282), P. R. (matr. n. 45725), P. P. (matr. n. 45750), S. A. (matr. n. 46402), O. G. (matr. n. 49282), R. R. (matr. n. 45729), S. O. (matr. n. 45111), D. S. (matr. n. 46445), G. B. (matr. n. 48598), G. F. (matr. n. 17133), S. G. (matr. n. 51553), P. P. (matr. n. 30366), C. G. (matr. n.





ASL Cagliari

Direzione Generale-Affari Legali

Delibera n°... 134  
del... 30 GEN 2013

9710), A. A. (matr. N. 47702) secondo i termini, condizioni e modalità di cui allo schema di transazione allegato (**ALL. 2**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che pertanto si approva integralmente;

- di disporre quindi il relativo pagamento nei termini indicati a cura dei servizi competenti con l'acquisizione dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti;

- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. VINCENZO SERRA

IL DIRETTORE SANITARIO  
DOTT. UGO STORELLI

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. EMILIO SALVATORE SIMEONE